



Determina dirigenziale n. 9 del 25 ottobre 2023

Oggetto: Avvio procedimento iscrizione d'ufficio della cancellazione domicilia digitali/pec scadute/revocate/inattive/duplicate e provvedimenti del conservatore di cui all'art. 37 del D.l. 76/2020.

Il Conservatore del Registro Imprese

Premesso che

- le norme in vigore (cfr. art.16 D.L. NR. 185/2008 convertito nella Legge n. 2/2009 e art. 5 D.L. n.179 Del 18/10/2012 convertito nella Legge n.221/2012), hanno introdotto un obbligo per le imprese attive – sia societarie che individuali – di dotarsi di un valido indirizzo di PEC da depositare presso il R.I. camerale; inoltre le stesse norme non fanno distinzione circa il tipo di istanza/adempimento la cui iscrizione al predetto R.I. deve essere eventualmente sospesa in attesa dell'assolvimento di detto obbligo (o addirittura respinta in mancanza di adeguamento);
- la direttiva interministeriale MISE-Ministero della Giustizia del luglio 2015, emanata per uniformare il comportamento degli uffici del registro delle imprese in materia d'iscrizione dell'indirizzo PEC, aveva previsto che tali uffici verificassero, con cadenza regolare, la validità degli indirizzi PEC iscritti e provvedessero altresì ad avviare un procedimento di cancellazione d'ufficio delle PEC irregolari;
- a mente dell'art. 37 del D.L. 16/07/2020, NR. 76 (cd. *Decreto Semplificazione*) il riferimento contenuto nelle norme sopra richiamate all'indirizzo PEC è stato sostituito dal “Domicilio Digitale” di cui all'art. 1, co. 1 lettera n) ter del D.lgs nr. 82/2005
- l'anzidetto art. 37 ha ribadito la necessità dell'avvio di un procedimento di cancellazione d'ufficio delle pec non conformi ed ha disciplinato le modalità che gli ufficii camerali sono tenuti ad applicare per assegnare d'ufficio un nuovo domicilio digitale (pec)
 - attraverso il *CRUSCOTTO PEC* (applicativo rilasciato da Infocamere ad uso dei registri delle imprese per l'efficienza dei servizi), è stato possibile estrarre l'elenco delle imprese iscritte nel R.I. di Messina il cui domicilio digitale (già indirizzo pec) risulta duplicato/scaduto/revocato/inesistente;

Ritenuto pertanto di dover avviare un procedimento di cancellazione d'ufficio di tali indirizzi;

Considerato che

- è obbligatorio informare dell'avvio del presente provvedimento sia le società destinatarie sia i rispettivi liquidatori senza tuttavia servirsi della posta cartacea e della raccomandata con avviso di ricevimento, il cui utilizzo comporterebbe un notevole dispendio

economico e non darebbe certezza della notifica specie nei casi di mancata reperibilità presso la sede legale o presso la residenza dei liquidatori che risultano iscritte nel R.I.;

- l'amministrazione, secondo quanto previsto dall' art. 8 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” può provvedere mediante forme di pubblicità alternative ed idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima;
- oppure in base all' art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69 rubricato Eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento di documenti in forma cartacea *“A far data dal 1° gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati”*;
- il legittimo ricorso alla digitalizzazione è stato sancito anche dall'art. 5 del D.lgs. 82/2005 in base al quale *“La presentazione di istanze, dichiarazioni, dati e lo scambio di informazioni e documenti, anche a fini statistici, tra le imprese e le amministrazioni pubbliche avviene esclusivamente utilizzando le tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Con le medesime modalità le amministrazioni pubbliche adottano e comunicano atti e provvedimenti amministrativi nei confronti delle imprese”*;

Ritenuto che

- per ragioni di celerità, di contenimento dei costi e di gestione de personale, appare pertanto più conveniente portare il presente provvedimento a conoscenza delle imprese attraverso la pubblicazione del medesimo provvedimento sul sito camerale www.me.camcom.it e la diffusione, a mezzo stampa, della notizia;
- necessario assegnare alle imprese annoverate nell'elenco il termine di 30 gg. dalla pubblicazione all'albo della presente determinazione entro il quale esse dovranno provvedere a regolarizzare la propria posizione iscrivendo un nuovo domicilio digitale o riattivando quello revocato / scaduto con le modalità previste per le comunicazioni al registro delle imprese (domanda telematica esentata, per specifica previsione di legge , dal pagamento di diritti e bolli);
- di dover procedere, allo scadere del suddetto termine di legge, e previa ulteriore verifica del permanere delle irregolarità contestate, all'iscrizione d'ufficio delle cancellazione della PEC (oggi domicilio digitale) delle imprese incluse nell'elenco allegato alla presente determinazione che non abbiano ottemperato all'obbligo di comunicare un valido domicilio digitale;

Rammentato che

- l'albo camerale è on line ed è consultabile sul sito internet all'indirizzo

www.me.camcom.it;

- a mente dell'art. 40 del D.L. 72/2020 convertito con modifiche nella legge 11/09/2020 n. 120, c. 1, “ogni altra iscrizione o cancellazione d'ufficio conseguente alla mancata registrazione obbligatoria a domanda di parte nel R.I., è disposta con determinazione del Conservatore”;

Tenuto conto della necessità di assicurare ai dati iscritti nel R.I. attendibilità, autenticità e integrità;

Visti

- l'art. 2188 del cod. civ. che prevede l'istituzione del Registro delle Imprese;
- la legge 29 dicembre 1993, n.580, e successive modifiche ed integrazioni introdotte per effetto del Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura ed in particolare l'art.8 che disciplina il registro delle imprese nonché il corrispondente regolamento di attuazione approvato con D.P.R del 7 dicembre 1995, n.581;
- la legge 24 novembre 2000, n.340 recante disposizioni per la delegificazione di norme e la semplificazione dei procedimenti amministrativi;
- la legge 7 agosto 1990, n.241 e successive modificazioni, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di accesso ai documenti amministrativi

Determina

a) di avviare il procedimento di iscrizione d'ufficio della cancellazione degli indirizzi pec INATTIVI / SCADUTI / REVOCATI/ NON UNIVOCI in atto iscritti sulla posizione delle imprese di cui all' elenco che, allegato alla presente determina, forma parte integrante della stessa;

b) di pubblicare sul sito istituzionale della camera l'elenco delle imprese il cui indirizzo PEC risulta INATTIVO / SCADUTO / REVOCATO/ NON UNIVOCO;

c) di notificare alle imprese interessate l'avvio del procedimento mediante pubblicazione del medesimo elenco e di uno speciale avviso sul sito istituzionale www.messina.camcom.it quale avviso sostitutivo di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 8 della Legge 7 agosto 1990, n. 241;

d) di assegnare alle imprese interessate 30 gg. di tempo per comunicare al R.I. un nuovo indirizzo PEC che dovrà essere ATTIVO e nella titolarità esclusiva dell'impresa;

di) di stabilire che decorso inutilmente il termine assegnato al punto precedente, il Conservatore provvederà alla iscrizione d'ufficio della cancellazione del dominio pubblico di quelle imprese che non avranno ottemperato all'invito de quo;

dii) a seguito della cancellazione d'ufficio della pec sarà avviato un nuovo

procedimento per applicare la sanzione amministrativa di cui agli artt. 2194 e 2630 cod. civ. e contestualmente assegnare d'ufficio un nuovo e diverso domicilio digitale presso il cassetto digitale dell'impresa all'indirizzo www.impresa.italia.it, valido solamente per il ricevimento di comunicazioni e notifiche, accessibile tramite identità digitale, erogato da INFOCAMERE;

e) di rendere immediatamente esecutivo il presente atto e di pubblicarlo nell'Albo camerale online del sito istituzionale.

Il Conservatore del Registro Imprese
dr.ssa Paola Sabella